

N. R.G. 22048/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22048/2019** promossa da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (C.F. e iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Arezzo-Siena n. 00884060526; P. IVA 01483500524), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Toniolo n. 6, presso
lo studio dell'Avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587), in persona del
Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici
dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis* -

.....
.....
....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
Roma, P'.....
.....), presso lo studio dell'Avv. Carlo Ganini, che la rappresenta e
difende come per mandato in atti -

CONVENUTI



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione notificato via pec in data 26.3.2019, l'attrice ha convenuto nel presente giudizio civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze (breviter MEF) e C

..... P) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'ecc.mo Tribunale di Roma, per le suesposte motivazioni e respinta ogni avversa argomentazione, eccezione e richiesta, condannare il Ministero dell'economia e delle finanze, e per esso la S.p.A. al rimborso, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., delle somme di cui ai rapporti nn. 5430783203, 5430767760, 5430767759, 5430767758, 5430767757, 5330687737 e 5430783202, relative ai n. 7 assegni circolari emessi in data 14 febbraio 2002 ed erroneamente trasferite al Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 marzo 2009." A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione per il 10.12.2019, si è tempestivamente costituita in data 11.11.2019, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1. nel merito, rigettare la domanda svolta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti della S.p.A. in quanto infondata in fatto ed in diritto, irragionevole e pretestuosa, oltre che sfornita di qualsivoglia adeguata allegazione e prova; 2. con vittoria integrale di spese e compensi professionali." Il MEF si è a sua volta tempestivamente costituito in data 11.11.2019, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, rigettare la domanda proposta, in quanto inammissibile, improponibile, infondata. Con vittoria di spese." Successivamente, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Nella prima memoria istruttoria l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'ecc.mo Tribunale di Roma, per le motivazioni in atti e respinta ogni avversa argomentazione, eccezione e richiesta, condannare il Ministero dell'economia e delle finanze, e per esso la al rimborso, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., delle somme di cui ai rapporti nn. 5430783203, 5430767760, 5430767759, 5430767758, 5430767757, 5330687737 e 5430783202, relative ai 7 assegni circolari emessi in data 14 febbraio 2002 ed erroneamente trasferite al Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 marzo 2009." La convenuta nella prima memoria istruttoria, si è riportata alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, mentre il MEF non ha depositato la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.3.2021, poi oggetto di successivi differimenti. Successivamente alla sostituzione del Giudice dott.ssa Imposimato con il Giudice dott. Persico, la causa – istruita a mezzo di sole produzioni documentali



– è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16-11-2022 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Nella causa in decisione occorre stabilire se sia o meno prescritto il diritto di ripetizione delle somme versate da Banca Monte dei Paschi di Siena nel Fondo per l'indennizzo delle frodi finanziarie alimentato dall'importo dei rapporti cd. dormienti del sistema bancario assicurativo e finanziario, istituito con L. n. 266 del 23-12-2005. Il comma 345-ter dell'art. 1 della legge n. 266/2005 prevede che gli importi degli assegni circolari, non riscossi dal beneficiario entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 84, comma 2, R.D. 21/12/1933, n. 1736, sono versati al suddetto Fondo. Il richiedente-ordinante l'emissione dell'assegno circolare non riscosso dal beneficiario mantiene il diritto alla restituzione dell'importo versato al suddetto Fondo. relativo importo del richiedente-ordinante l'emissione dell'assegno circolare non riscosso dal beneficiario. In sintesi: una volta accertata la prescrizione (per il decorso di tre anni) degli assegni circolari non riscossi dai beneficiari, l'istituto bancario o restituisce all'ordinante, che ne faccia richiesta, la provvista finanziaria dei titoli detenuta in apposito conto oppure, in mancanza di tale restituzione, versa l'importo degli assegni circolari al Fondo suddetto. La procedura di restituzione delle somme versate al Fondo, reclamate dagli ordinanti degli assegni circolari prescritti, è stata affidata con Convenzione del 14.6.2010 alla società interamente partecipata dal MEF. Il diritto al rimborso delle somme versate al Fondo suddetto si prescrive in dieci anni ex art. 2946 c.c.. Nel caso in oggetto di giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena intende ottenere la restituzione delle somme di cui ai 7 assegni circolari dalla stessa emessi in data 14 febbraio 2002 asseriti erroneamente versati, in data 27 marzo 2009, nel Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). A sostegno della tesi della prescrizione le parti convenute hanno sostenuto la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data di emissione degli assegni, e non dalla data di versamento delle somme nel Fondo suddetto. Come evidenziato dalla difesa di parte attrice la peculiarità della fattispecie in esame consiste nel fatto che la banca ha assunto la triplice veste di richiedente l'emissione degli assegni circolari, beneficiaria degli assegni circolari, emittente gli assegni circolari. La difesa di parte attrice ha infatti esposto che: 1) in seguito a condanna del Tribunale di Nocera Inferiore ottenuta dal sig. Parisi quest'ultimo ha posto in esecuzione la sentenza pignorando sette assegni circolari intestati alla banca per l'ammontare complessivo di circa € 300.000,00; 2) la Corte di Appello di Salerno ha riformato la sentenza suddetta e il sig. Parisi ricorreva per Cassazione; 3) i sette assegni oggetto di pignoramento rimanevano custoditi presso la Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore; 4) nel maggio 2009, la Cassazione accoglieva il ricorso del sig. Parisi e rimetteva il processo alla Corte di Appello per la decisione nel merito; 5) nel febbraio 2017,



la Corte di Appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, rideterminando la condanna della banca al pagamento in favore del Parisi nella somma di € 100.000; 6) la banca dava immediata e spontanea esecuzione a detta sentenza e procedeva pertanto al recupero dei 7 assegni oggetto di pignoramento, avvedendosi purtroppo che gli stessi erano stati erroneamente trattati come “dormienti” e versati in data 27 marzo 2009 nel Fondo presso il MEF gestito dalla Nel caso in esame, pertanto, la banca, al momento dell’emissione degli assegni circolari intestati a sé medesima, non ha perso la disponibilità delle somme portate nei titoli, rimaste nella sua titolarità quale beneficiaria. Soltanto nel momento del versamento degli importi di cui agli assegni presso il Fondo del MEF (in data 27 marzo 2009) la banca attrice si è materialmente privata delle somme di cui alla domanda di ripetizione. Ai sensi degli artt. 2033 e 2035 c.c. la prescrizione del diritto di restituzione dell’indebitto oggettivo decorre dal giorno del pagamento (in tal senso Cass. Sent. n. 16612 del 19-6-2008). Di conseguenza il *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebitto coincide nel caso in esame con la data del 27-3-2009 quale data del pagamento ovvero del versamento delle somme nel Fondo MEF gestito da, non potendosi ipotizzare il decorso della prescrizione in data anteriore al 27-3-2009 in quanto prima del 27-3-2009 la banca attrice non aveva nulla da ripetere non avendo perso la disponibilità delle somme di denaro, non sussistendo, in altri termini, prima del 27-3-2009 la possibilità di esercitare nei confronti di chicchessia il diritto di ripetizione di somme di denaro possedute dalla medesima banca. Essendo pacifico e non contestato che la presentazione della richiesta dell’attrice di rimborso delle somme versate nel Fondo risale al settembre 2017, quale atto stragiudiziale interruttivo del termine di prescrizione decennale decorrente dal 27-3-2009, si deve riconoscere sussistente il diritto della Banca attrice alla ripetizione delle somme versate nel Fondo MEF gestito da

P.Q.M.

Accoglie la domanda proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per esso la S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle somme di cui ai rapporti nn. 5430783203, 5430767760, 5430767759, 5430767758, 5430767757, 5330687737 e 5430783202, relative ai n. 7 assegni circolari emessi in data 14 febbraio 2002 trasferite al Fondo dedotto in lite del Ministero dell’economia e delle Finanze in data 27 marzo 2009. Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, € S.p.A., in persona del legale



rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 1241,00 per esborsi ed in € 12500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.

Roma, 16-3-2023

Il giudice

Dott. Pietro Persico

